

Tar Veneto III sez. – 19 aprile 2007, n. 1228 – Pres. De Zotti – Rel. Gabbricci

Gestione pratiche auto – autorizzazione – rilascio abusivo carta di circolazione – reiterazione – art. 92 comma 3 cod. strad. – revoca autorizzazione

Chiunque nell'esercizio dell'attività di consulenza di pratiche automobilistiche rilasci abusivamente ricevuta sostitutiva della carta di circolazione è soggetto a revoca dell'autorizzazione se nel corso di tre anni la violazione sia contestata per tre volte.

Per altro, conformemente ai principi costituzionali di tutela contro gli atti della p.a., perché possa addivenirsi alla revoca dell'autorizzazione è necessario che le violazioni suddette siano divenute definitive, per acquiescenza o per esaurimento dei rimedi, amministrativi o giurisdizionali, avverso gli atti che le contestano.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - per l'annullamento del provvedimento 9 novembre 1995, n. 50/1618, della giunta provinciale di Verona, avente ad oggetto la revoca dell'autorizzazione provinciale 28 novembre 1994, n. 8/94.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Verona; viste le memorie prodotte dalle parti;

visti gli atti tutti di causa; uditi nella pubblica udienza del 1 marzo 2007 - relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci - l'avv. Pinello per il ricorrente e l'avv. Sartori per l'Amministrazione resistente; rammentato che, ai sensi dell'art. 26 della l. 1034/71, nel caso di manifesta fondatezza del ricorso, lo stesso può essere definito con decisione in forma semplificata, anche se la causa è stata trattata in pubblica udienza e non in camera di consiglio (conf. C.d.S., IV, 21 agosto 2006, n. 4837; id. 14 aprile 2006, n. 2176, e 1 marzo 2006, n. 990; V, 26 gennaio 2001, n. 268): e tale è situazione che si verifica nella fattispecie;

ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, all'epoca dei fatti di causa, xxxxxxxxxx corrente in Bussolengo (Verona) era in possesso dell'autorizzazione provinciale 28 novembre 1994, n. 8, per la gestione dell'attività di consulenza automobilistica (cd. pratiche auto);

che il provvedimento impugnato (9 novembre 1995, n. 50/1618, della giunta provinciale di Verona):

a) prende atto come, a seguito di distinti verbali della polizia stradale, la Provincia avesse per tre volte contestato alla stessa xxxxxx il rilascio abusivo della ricevuta sostitutiva della carta di circolazione, di cui all'art. 7 della l. 264/91;

b) richiama l'art. 92, III comma, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada) laddove, dopo aver previsto che chiunque abusivamente rilascia la suddetta ricevuta è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, aggiunge che, "alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264", quella appunto posseduta dalla ricorrente;

c) revoca alla xxxxxxxx l'autorizzazione 28 novembre 1994, n. 8; che avverso tale provvedimento è stato proposto il ricorso in esame, irritualmente notificato anche all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile ed al Prefetto di Verona (peraltro non legittimati passivamente), nella loro sede e non nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia;

che, con ordinanza 231/96, il T.A.R. per il Veneto ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato; che va rilevata la tardività della memoria depositata dal ricorrente oltre il termine prescritto, mentre conserva efficacia il mandato alle liti, a margine della stessa, rilasciato al nuovo difensore; che appare fondato il secondo motivo di ricorso, in cui si rappresenta che, delle tre violazioni contestate, solo due possono dirsi efficaci e definitive, mentre la terza era all'epoca oggetto di ricorso innanzi al prefetto di Mantova;

che, invero, sebbene la norma si riferisca alla "contestazione di tre violazioni", appare conforme ai principi, anche costituzionali, i quali garantiscono piena tutela avverso gli atti dell'Amministrazione, che le violazioni suddette, per poter fondare la revoca *de qua*, debbano essere divenute definitive, per acquiescenza o per esaurimento dei rimedi, amministrativi o giurisdizionali, avverso gli atti che le contestano;

che non è controverso in causa come, in effetti, quando il provvedimento qui impugnato fu emesso, la terza violazione non era ancora divenuta definitiva: né le parti hanno fornito successivamente notizie sull'esito del gravame; che, in conclusione, il ricorso va accolto, con integrale compensazione delle spese di lite, attesa la dubbiozza del *thema decidendum*;

P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.

Compensa integralmente le spese tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.